

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato).

**Dispositivo**

- 1) La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di Riva Acciaio SpA.
- 2) La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da Riva Acciaio SpA.
- 3) La Repubblica italiana supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 26.4.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Feralpi Siderurgica/Commissione**

(Causa T-77/03) <sup>(1)</sup>

*(«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione»)*

(2007/C 297/75)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Feralpi Siderurgica SpA (Brescia) (rappresentanti: G.M. Roberti, A. Franchi e I. Perego, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. P. Manzini)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentante: I.M. Braguglia, agente)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5087 def., relativa ad una

procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato).

**Dispositivo**

- 1) La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di Feralpi Siderurgica SpA.
- 2) La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da Feralpi Siderurgica SpA.
- 3) La Repubblica italiana supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 10.5.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Ferriere Nord/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-94/03) <sup>(1)</sup>

*(«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione»)*

(2007/C 297/76)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Ferriere Nord SpA (Osoppo) (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà ed E. Perricone, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. M. Moretto)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentante: I.M. Braguglia, agente)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato).

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di Ferriere Nord SpA.*
- 2) *La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da Ferriere Nord SpA.*
- 3) *La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 112 del 10.5.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2007 — AMS/UAMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)**

(Causa T-425/03) (<sup>1</sup>)

*«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario AMS Advanced Medical Services — Marchio nazionale denominativo anteriore — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Richiesta di prova della seria utilizzazione proposta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94»*

(2007/C 297/77)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* AMS Advanced Medical Services GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. G. Lindhofer, successivamente avv.ti Lindhofer e Schäffler)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* American Medical Systems, Inc. (Minnetonka, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 settembre 2003 (procedimento R 671/2002-4), relativo ad un procedimento di opposizione tra la AMS Advanced Medical Services GmbH e la American Medical Systems, Inc.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La AMS Advanced Medical Services GmbH è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 71 del 20.3.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (Caipi)**

(Causa T-405/04) (<sup>1</sup>)

*«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Caipi — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94»*

(2007/C 297/78)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. M. Wolter)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 6 agosto 2004 (procedimento R 912/2002-2) relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo Caipi quale marchio comunitario.